

VERSAMENTO PRIMA RATA IMU 2023

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 738 a 783, Legge n. 160/2019
- Art. 78, comma 3, DL n. 104/2020
- Art. 5-decies, DL n. 146/2021
- Circolare MEF 18.3.2020, n. 1/DF

IN SINTESI

Il prossimo 16.6 scade il termine per effettuare il versamento della prima rata IMU 2023.

A tal fine, si riepilogano, come di consueto, i principali aspetti relativi all'ambito di applicazione e determinazione dell'imposta dovuta.

Il prossimo 16.6.2023 scade il termine entro il quale effettuare il versamento della prima o unica rata IMU 2023 la cui disciplina è contenuta nell'art. 1, commi da 738 a 783, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020). In vista di tale adempimento, si riepilogano i principali aspetti relativi all'ambito di applicazione e determinazione dell'imposta dovuta, per i quali resta possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dal MEF nella Circolare 18.3.2020, n. 1/DF.



A decorrere **dal 2023** la **Regione Friuli Venezia Giulia** (come già le Province Autonome di Trento e Bolzano) ha introdotto la **nuova Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in luogo dell'IMU**. Per gli immobili in tale Regione va fatto pertanto riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui alla Legge Regionale n. 17/2022. Per il relativo versamento con il mod. F24 vanno utilizzati gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 23.2.2023, n. 10/E.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMU

L'IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Sono altresì soggetti passivi IMU:

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, **ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione** e deve tener conto delle **relative condizioni soggettive ed oggettive**.

Con riferimento all'ambito oggettivo preme evidenziare che:

- **l'abitazione principale:**
 - **non di lusso** e relative pertinenze è **esente**;
 - **di lusso**, ossia rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sconta l'**IMU con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200**;

considerando che ai sensi del comma 741 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 l'**abitazione principale** è l'immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.



La lett. b) del citato comma 741, a seguito della modifica apportata ad opera dell'art. 5-decies, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", dispone che, se il **nucleo familiare** (soggetto passivo IMU e suoi familiari) ha la **dimora abituale e la residenza in immobili diversi**, nello stesso Comune o in Comuni diversi, il trattamento IMU previsto per l'abitazione principale e relative pertinenze (esenzione se "non di lusso", aliquota ridotta dello 0,5% e detrazione di € 200 se di lusso) è **applicabile ad un solo immobile "scelto dai componenti del nucleo familiare"**.

Considerando il caso dei **coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi**, di cui ciascuno è proprietario, la **Corte Costituzionale** con la sentenza 13.10.2022, n. 209 ha sancito l'**illegittimità della normativa IMU** nella parte in cui, limitando l'esenzione / agevolazioni per l'abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente, dispone che, se i **familiari risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi**, gli stessi **devono scegliere per quale immobile fruire** dell'esenzione / agevolazioni previste per l'abitazione principale, a prescindere dal Comune di ubicazione degli immobili. A seguito di tale sentenza, pertanto, **ciascun coniuge proprietario / soggetto passivo IMU dell'immobile in cui risiede e dimora abitualmente può fruire dell'esenzione / agevolazione IMU** per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare.

- il singolo **Comune** (come in passato) può considerare **abitazione principale** l'unità immobiliare posseduta da **anziani / disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti **non locata**;
- è confermata l'**esenzione IMU per i terreni agricoli**:
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dall'ubicazione. A tal fine si rammenta che sono considerati coltivatori diretti / IAP anche i pensionati che continuando a svolgere attività in agricoltura e mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A annesso alla Legge n. 448/2001;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
- l'**esenzione IMU** è altresì prevista per le seguenti fattispecie:
 - **immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero **destinate a studenti universitari soci assegnatari**;
 - fabbricati di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** di cui al DM 22.4.2008, se aventi le caratteristiche per poter essere **assimilati all'abitazione principale**;
 - **immobile non di lusso** posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate / di polizia** ad ordinamento militare o civile, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla **carriera prefettizia, a prescindere dalla dimora abituale e la residenza anagrafica**. Se di lusso, considerata l'assimilazione all'abitazione principale, trova applicazione la relativa aliquota prevista dal Comune e la detrazione di € 200;
 - fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali **da E/1 a E/9**;
 - fabbricati **ad uso culturale** di cui all'art. 5-bis, DPR. n. 601/73 (musei, biblioteche, archivi, ecc.);
 - fabbricati destinati **esclusivamente all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - fabbricati di **proprietà della Santa Sede** indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense di cui alla Legge n. 810/29;
 - immobili di Stato / Regioni / Comuni / ecc. e appartenenti a Stati esteri o organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione da accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - immobili posseduti e utilizzati da **enti non commerciali** di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 **destinati allo svolgimento di attività non commerciali**, fermi restando i criteri già previsti in passato per determinare, **in presenza di uso promiscuo, la parte da assoggettare ad IMU** in quanto destinata all'esercizio di attività commerciali;
 - immobili posseduti dall'Accademia dei Lincei, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e 640, Legge n. 197/2022;
 - **immobili occupati abusivamente**.



Tale nuova fattispecie è stata introdotta con l'art. 1, comma 81, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), a decorrere **dall'1.1.2023** con l'inserimento della lett. g-bis) all'art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019. A tal fine è necessario che:

- sia stata presentata apposita denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 614, comma 2 o 633, Codice penale o, in alternativa, sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva;
- il contribuente presenti un'apposita comunicazione al Comune, con le modalità che il MEF definirà con un apposito Decreto.

Merita inoltre evidenziare che, come confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 13.4.2023, n. 9956, tale disposizione **non ha effetto retroattivo**.

Si rammenta inoltre che:

- **l'IMU si applica anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale;**
- a decorrere **dal 2022**, ai sensi dell'art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per i **c.d. "beni merce" invenduti e non locati** è prevista l'**esenzione (fino al 2021**, per tali immobili era prevista l'aliquota base dello 0,1% che il singolo Comune poteva diminuire fino all'azzeramento).



A tal fine si evidenzia che, ancorché la questione sia ampiamente dibattuta, l'orientamento del MEF nonché quello giurisprudenziale porta a concludere che per poter fruire di tale esenzione va presentata la dichiarazione IMU (per il 2023 entro il 30.6.2024);

- **non** è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta da **"italiani non residenti"**, iscritti all'AIRE e **pensionati**. In alcuni casi, per tali soggetti, a decorrere **dal 2021**, è stata introdotta la **riduzione del 50%** dell'IMU dovuta.



Per il 2023:

- **non** risulta più applicabile l'ulteriore riduzione al 37,5% prevista dall'art. 1, comma 743, Legge n. 234/2021 (prevista soltanto per il **2022**);
- **trova applicazione la citata riduzione del 50%** dell'imposta dovuta, a condizione che l'unità immobiliare sia **non locata / data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti **non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia;**

- per **individuare il competente Comune**, rileva il territorio in cui la **superficie dell'immobile insiste, interamente o prevalentemente**, sul territorio del Comune.

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dal MEF nella citata Circolare n. 1/DF con riferimento a specifiche fattispecie, ad oggi ancora applicabili.

Fattispecie	Chiarimento
Casa assegnata al genitore affidatario dei figli (tra cui rientra la ex casa coniugale)	<p>La differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricompresi anche i casi derivanti da un Provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.</p> <p>Con riferimento ai casi di separazione senza figli / con figli maggiorenni e autosufficienti, il MEF evidenzia che secondo la giurisprudenza la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, non avendo l'assegnazione una funzione assistenziale (sentenza Corte di Cassazione 22.3.2007, n. 6979). Ciò comporta che, nella sostanza, nulla è mutato rispetto alla precedente disciplina e pertanto continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con Provvedimento del Giudice in quanto assimilata all'abitazione principale come nella previgente disciplina. Secondo tale interpretazione, pertanto, la specifica riguardante l'affidamento dei figli contenuta nella disciplina della "nuova" IMU, non ha carattere innovativo ma recepisce una situazione di fatto.</p> <p>Infine il MEF evidenzia che, ai fini dell'assimilazione in esame, l'individuazione della "casa familiare" è effettuata dal Giudice con proprio Provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del Comune, a prescindere dalla proprietà in capo ai genitori / altri soggetti (ad esempio, i nonni) e dai requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario, che risultano pertanto irrilevanti ai fini dell'assimilazione.</p>

<p>Area fabbricabile pertinenza del fabbricato</p>	<p>La lett. a) del citato comma 741 stabilisce che si considera <i>“parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente ...”</i>. Tale disposizione comporta il superamento della precedente disciplina che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti, C.c. nonché dell’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni.</p> <p>Da tale nuova definizione di pertinenza ai fini IMU consegue che la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In tal caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza.</p> <p>In caso contrario, l’area va considerata edificabile e come tale da assoggettare autonomamente a imposizione, in quanto inclusa negli strumenti urbanistici.</p>
<p>Immobili in leasing</p>	<p>In base al comma 743, in caso di locazione finanziaria, dall’1.1.2020, <i>“il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”</i>.</p> <p>Pertanto, oltre a confermare quanto previsto in passato per la “vecchia” IMU, il Legislatore ha inteso escludere la soggettività passiva prevista per la TASI che permaneva in capo al locatario fino <i>“alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”</i>.</p>
<p>Immobili danneggiati da eventi sismici</p>	<p>Per il 2023 continuano ad essere esenti IMU gli immobili distrutti o dichiarati inagibili, fino alla relativa ricostruzione e agibilità, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009 in Abruzzo e nel 2017 sull’Isola di Ischia, nonché;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2016 in Centro Italia, per i quali il differimento fino al 31.12.2023 è stato disposto dall’art. 1, comma 750, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023); • nel 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Per tali immobili l’esenzione IMU prevista dall’art. 8, comma 3, DL n. 74/2012 è stata prorogata fino al 31.12.2023 dall’art. 1, comma 768, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).
<p>Immobili posseduti da IACP e alloggi sociali</p>	<p>Come in passato, la disciplina IMU per gli immobili in esame prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli alloggi assegnati dagli IACP / Enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ai sensi dell’art. 93, DPR n. 616/77 è applicabile la detrazione di € 200 e l’aliquota ordinaria / ridotta deliberata dal Comune. <p>Diversamente dal passato è possibile l’azzeramento dell’aliquota per gli immobili in esame non assimilati all’abitazione principale.</p> <p>In merito il MEF rammenta che la Corte di Cassazione nella sentenza 25.7.2019, n. 20135, così come lo stesso Ministero nella Circolare 18.5.2012, n. 3/DF, ha escluso la possibilità di applicare l’aliquota ridotta (poi divenuta esenzione) prevista per l’abitazione principale in quanto <i>“legittimato passivo dell’imposta è l’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica locataria”</i>.</p> <p>L’azzeramento dell’aliquota può essere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali Istituti e, quindi, non solo per gli alloggi assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;</p>

<p>Immobili posseduti da IACP e alloggi sociali</p>	<ul style="list-style-type: none"> per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale, è prevista l'assimilazione all'abitazione principale con conseguente esenzione dall'IMU. A tal fine l'alloggio sociale deve presentare le caratteristiche previste dal citato DM 22.4.2008 ed essere adibito ad abitazione principale. <p>Da quanto sopra deriva che, nei casi in cui l'immobile posseduto dagli Istituti in esame non presenta i citati requisiti previsti per essere considerati alloggi sociali, si applica la detrazione di € 200.</p>
<p>Impianti fotovoltaici</p>	<p>Ritenendo ancora valide le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.12.2013, n. 36/E, gli impianti fotovoltaici sono da considerare beni immobili (fabbricati) da assoggettare ad IMU se per gli stessi si verifica l'obbligo di accatastamento, a prescindere dalla categoria catastale attribuita all'unità immobiliare di cui fanno parte.</p>

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

Con riferimento alla determinazione dell'IMU dovuta:

- sono **confermate le riduzioni** per:
 - gli immobili “vincolati” in quanto di **interesse storico o artistico** (riduzione del 50%);
 - i fabbricati dichiarati **inagibili / inabitabili** e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
 - gli immobili concessi **in comodato a genitori / figli** nel rispetto delle specifiche condizioni già previste in passato (riduzione del 50% a condizione che l'immobile sia “non di lusso” e utilizzato come abitazione principale, il contratto di comodato sia registrato ed il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato);
 - gli immobili concessi in locazione **a canone concordato** (riduzione del 25%);
- come in passato:
 - per la generalità degli immobili, alla rendita catastale rivalutata del 5% va applicato il moltiplicatore corrispondente alla tipologia dell'immobile;


Categoria catastale immobile	Moltiplicatore
A (diverso da A/10), C/2, C/6, C/7	160
B	140
C/3, C/4, C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

- per le **aree fabbricabili** rileva il **valore venale all'1.1** dell'anno di imposizione;
- per i **terreni agricoli** che non rientrano nei casi di esenzione, il reddito dominicale rivalutato del 25% va moltiplicato per 135;
- come sopra accennato, per l'**unica unità immobiliare, non locata / data in comodato d'uso, posseduta in Italia** a titolo di proprietà / usufrutto **da soggetti non residenti, titolari di pensione** maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia, l'**IMU** determinata con le ordinarie modalità è ridotta del **50%**.
- per i **fabbricati di categoria D privi di rendita e distintamente contabilizzati** si utilizzano i valori contabili aggiornati per il 2023 con i coefficienti approvati dal MEF con il Decreto 13.2.2023, pubblicato sulla G.U. 27.2.2023, n. 49, di seguito elencati.

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
2023	→ 1,12	2009	→ 1,47	1995	→ 2,24
2022	→ 1,25	2008	→ 1,53	1994	→ 2,31
2021	→ 1,30	2007	→ 1,58	1993	→ 2,36
2020	→ 1,31	2006	→ 1,62	1992	→ 2,38
2019	→ 1,32	2005	→ 1,67	1991	→ 2,43
2018	→ 1,34	2004	→ 1,77	1990	→ 2,54
2017	→ 1,34	2003	→ 1,83	1989	→ 2,66
2016	→ 1,35	2002	→ 1,89	1988	→ 2,78
2015	→ 1,35	2001	→ 1,93	1987	→ 3,01
2014	→ 1,35	2000	→ 2,00	1986	→ 3,24
2013	→ 1,36	1999	→ 2,03	1985	→ 3,47
2012	→ 1,39	1998	→ 2,06	1984	→ 3,70
2011	→ 1,43	1997	→ 2,11	1983	→ 3,93
2010	→ 1,45	1996	→ 2,18	prec.	→ 4,16

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'IMU va effettuato in **2 rate**, la **prima entro il 16.6** e la **seconda (a saldo) entro il 16.12**, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16.6.




(*) Il 16.12.2023 cade di sabato

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare dovuto, come di consueto:

- la prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente;
- la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno.

Diversamente, gli **enti non commerciali** versano l'imposta in **3 rate**:

- le prime 2 entro il 16.6 e il 16.12 dell'anno di riferimento, ciascuna pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente;
- la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento, entro il 16.6 dell'anno successivo, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 dell'anno di riferimento.



(*) Il 16.12.2023 cade di sabato

Il versamento può essere effettuato, come in passato, tramite mod. F24 (ordinario o semplificato) o bollettino c/c postale, come confermato dall'Agenzia con il Provvedimento 26.5.2020.

Per quanto riguarda l'importo minimo da versare, l'art. 25, Legge n. 289/2002 dispone che il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento se l'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune è inferiore a € 12. Va tuttavia considerato che **rientra nella facoltà regolamentare del singolo Comune individuare un importo minimo** al di sotto del quale il versamento dell'IMU non va effettuato.

Si riportano di seguito i codici tributo utilizzabili.

Codice	Fattispecie
3912	Abitazione principale e relative pertinenze
3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914	Terreni
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati
3925	Immobili ad uso produttivo categoria D – STATO
3930	Immobili ad uso produttivo categoria D – COMUNE

REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO

In caso di tardivo / omesso versamento dell'IMU è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (**30% - 15% entro 90 giorni**), fermo restando che il Comune ha la possibilità di prevedere circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni previste dal citato art. 13.

Per il tardivo / omesso versamento dell'IMU è **possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni in applicazione del ravvedimento** di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 ed in merito si rammenta che:

- per l'IMU (diversamente da quanto previsto per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate) continua a **non** essere possibile fruire del ravvedimento quando la violazione è stata contestata / sono iniziate attività di controllo;
- anche per l'IMU è ora possibile fruire del c.d. "ravvedimento lungo" (oltre l'anno).

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento della prima rata IMU tra il 17.6 e il 30.6.
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento della prima rata IMU tra l'1.7 e il 16.7.
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento della prima rata IMU tra il 17.7 e il 14.9.
3,75%	1/8 del 30%	Dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza
4,29%	1/7 del 30%	Entro 2 anni
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento